

Allegato “C”

## **STATUTO**

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1: DENOMINAZIONE**

1. E' costituita un'associazione denominata:

**ASSOCIAZIONE GRUPPO SHALOM.**

2. L'Associazione è stata costituita in data 20 novembre 1985 in Vimercate (MB).

3. L'Associazione si ispira al dettato costituzionale, alla Legge quadro sul Volontariato del 11 agosto 1991, n. 266 e alla Legge regionale della Lombardia del 14 febbraio 2008 n. 1.

##### **Articolo 2: SEDE e DURATA**

1. L'Associazione ha la sua sede legale in Vimercate, via Monte Grappa n. 1/D.

2. La durata dell'Associazione è illimitata.

##### **Articolo 3: NATURA**

1. L'Associazione è apartitica e fonda la propria organizzazione su principi di democrazia, ispirandosi ai valori della solidarietà.

2. L'Associazione non ha fini di lucro.

##### **Articolo 4: SCOPI ed ATTIVITA'**

1. L'Associazione ha quale scopo sociale l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale a favore delle persone diversamente abili e dei loro familiari.

2. L'Associazione persegue lo scopo sociale svolgendo le seguenti attivi-

tà:

- attivazione di percorsi di inclusione sociale con la finalità di favorire l'inserimento e l'integrazione nel campo scolastico, lavorativo e sportivo a favore delle persone diversamente abili da realizzarsi anche attraverso la partecipazione a bandi di gara emanati da enti pubblici e privati compresi i bandi per lavori socialmente utili;
- organizzazione di attività ricreative a favore delle persone diversamente abili;
- realizzazione di programmi e corsi di educazione e formazione con la presenza di docenti e di personale specializzato a favore delle persone diversamente abili e dei loro familiari;
- promozione e partecipazione a congressi, seminari e incontri in generale (nazionali e internazionali), nei quali si dibattono iniziative a favore delle persone diversamente abili.

#### Articolo 5: AMBITO TERRITORIALE

1. L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale della regione Lombardia.

## TITOL O II

### I SOCI

#### Articolo 6: REQUISITI DEI SOCI

1. Possono essere soci dell'Associazione:
  - a) i cittadini italiani e stranieri, residenti in Italia, di provata buona condotta morale e civile;

b) le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che per la loro attività di lavoro o di studio, o che abbiano finalità e scopi sociali ed umanitari, siano interessate all'attività dell'Associazione.

2. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

soci ordinari: coloro i quali, versano la semplice quota associativa annuale;

soci attivi: coloro i quali, avendo raggiunto la maggiore età, prestano servizio come volontari e versano la quota associativa annuale;

soci sostenitori: coloro i quali contribuiscono alle necessità economiche dell'Associazione con versamenti superiori alla quota del socio ordinario;

soci onorari: coloro i quali, particolarmente prodigatisi nella prestazione di servizi di ogni genere a favore dell'Associazione, vengono dichiarati tali a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

#### Articolo 7: AMMISSIONE DEI SOCI

1. L'ammissione dei soci avviene su domanda dell'interessato.

2. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata a maggioranza dei presenti dal Consiglio Direttivo.

3. In caso di mancata accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, la decisione è rimessa all'Assemblea Ordinaria dei Soci su richiesta dell'aspirante Socio.

4. La domanda di ammissione all'Associazione comporta l'accettazione dello Statuto e dei regolamenti interni ed impegna il Socio a tutti gli

effetti statutari e regolamentari.

5. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo.

#### Articolo 8: DIRITTI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto a:

- a) essere informati sulla struttura, sullo spirito e sugli indirizzi del presente statuto;
- b) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dai regolamenti da esso derivati;
- c) eleggere le cariche sociali;
- d) essere eletti alle cariche sociali;
- e) richiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dallo statuto;
- f) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento agli obiettivi previsti dal presente statuto;
- g) votare nelle assemblee.

#### Articolo 9: I DOVERI DEI SOCI

- 1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
- 2. I soci devono rispettare il segreto professionale.
- 3. I soci non devono compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.
- 4. I soci, con esclusione dei soci onorari, sono tenuti al versamento della quota sociale.

#### Articolo 10: PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di socio può venir meno per:

- a) recesso volontario, da comunicarsi per iscritto all'Associazione;
- b) decadenza, dovuta alla perdita di uno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) espulsione, su delibera del Consiglio Direttivo, ogni qualvolta il comportamento del socio risulti in contrasto con il presente statuto o con le finalità ed i principi dell'Associazione o per il verificarsi di gravi motivi che rendano incompatibile la continuazione del rapporto associativo. Entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data della delibera del Consiglio Direttivo il socio può chiedere che la decisione sia rimessa all'Assemblea Ordinaria dei Soci. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui è stata notificata la deliberazione;
- d) morosità;
- e) decesso.

2. I soci receduti, decaduti od espulsi non hanno diritto alla restituzione delle quote associative o contributi versati.

#### Articolo 11: COMPENSO DELLE PRESTAZIONI

1. I soci prestano la loro attività in modo spontaneo e gratuito.

2. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

3. Al socio, durante l'espletamento del servizio, possono essere rimborsate, soltanto dall'Associazione, le spese effettivamente

sostenute per l'attività prestata, entro i limiti ed i criteri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

5. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

#### Articolo 12: ASSICURAZIONI

1. L'Associazione provvede a coprire con adeguata assicurazione i soci attivi impegnati nell'espletamento dei servizi contro gli infortuni e le malattie connesse con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

### TITOLO III

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

#### Articolo 13: GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

3. Tutte le cariche sociali sono elettive.

4. Tutte le cariche sociali durano in carica per due esercizi.

5. Le elezioni per le cariche sociali avvengono per votazione a scrutinio segreto e si tengono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

6. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

#### L'ASSEMBLEA DEI SOCI

##### Articolo 14: ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Associazione ha nell'Assemblea dei Soci il suo organo sovrano.
2. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.
3. I soci, regolarmente iscritti da almeno sei mesi nel libro degli aderenti, hanno diritto di partecipare e votare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria.

##### Articolo 15: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è convocata, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto, mediante affissione all'albo dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data della riunione o mediante avviso scritto da far recapitare ai soci – con qualsiasi mezzo, con prova dell'avvenuta ricezione – almeno otto giorni prima indicando: ordine del giorno, data, ora e luogo della riunione sia della prima che della seconda convocazione.
2. L'Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il trenta di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e per l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno in corso.

Articolo 16: COSTITUZIONE e DELIBERAZIONE

DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea dei Soci, in sede ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei soci intervenuti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di qualunque numero di soci e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei soci intervenuti.
2. L'assemblea dei Soci, in sede straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei soci intervenuti.  
In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di qualunque numero di soci e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei soci intervenuti.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci sia in prima che in seconda convocazione.
4. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
5. L'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio è ammesso.
6. Il cumulo delle deleghe in numero superiore a cinque è vietato.
7. La delega non può essere conferita ai componenti del Consiglio Direttivo.

8. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi da un membro del Consiglio Direttivo.

9. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario dell'Assemblea scegliendolo fra i presenti.

10. Le deliberazioni prese devono essere fatte constatare da apposito processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

11. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti al voto.

#### Articolo 17: FORMA DI VOTO

1. Ciascun socio ha diritto a un voto.

2. Le votazioni vengono effettuate per alzata di mano. Su decisione del Presidente dell'Assemblea per questioni di particolare importanza nonché per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

Il Presidente dell'Assemblea può scegliere, in questo caso, due scrutatori fra i soci presenti.

#### Articolo 18: COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

a) eleggere il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo;

b) discutere e deliberare le direttive di carattere generale per l'attività dell'Associazione;

c) discutere e deliberare il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione economica del Consiglio Direttivo;

d) discutere e deliberare la richiesta di ammissione di nuovi soci ai sensi dell'articolo 7, comma 3, per mancata accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, su richiesta

dell'aspirante Socio;

e) discutere e deliberare la decisione di espulsione dei soci deliberata dal Consiglio Direttivo e da questi rimessa all'Assemblea Ordinaria dei Soci ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c);

f) deliberare i regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;

g) discutere e deliberare ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

h) deliberare l'entità delle quote sociali annuali.

In sede straordinaria:

a) discutere e deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

b) discutere e deliberare le proposte di modifica del presente statuto;

c) discutere e deliberare ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

### Articolo 19: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composta da un numero minimo di tre ad un numero massimo di cinque componenti tutti eletti tra i soci regolarmente iscritti nel libro degli aderenti da almeno 2 (due) anni consecutivi dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

2. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica due esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. Nel caso venissero a mancare uno o più Consiglieri, questi saranno sostituiti dalle persone che seguono immediatamente nella graduatoria della votazione.

4. I nuovi consiglieri scadono con quelli già in carica, nel momento di scadenza del biennio.

5. Se il numero dei consiglieri scendesse al di sotto della metà, il Consiglio Direttivo rimarrà in carica per un periodo massimo di tre mesi, limitando la propria attività a delibere di ordinaria amministrazione; entro tale termine dovrà essere eletto il nuovo Consiglio Direttivo.

6. I componenti del Consiglio Direttivo non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.

#### Articolo 20: RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e tutte le volte che ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio stesso.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, presso la sede sociale.

3. La convocazione è fatta dal Presidente mediante invio dell'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima della riunione e deve contenere, oltre al giorno e l'ora della riunione, l'ordine del giorno.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite con la presenza della metà dei consiglieri più il Presidente.

#### Articolo 21: FORMA DI VOTO

1. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei componenti presenti.
2. Il voto è espresso per alzata di mano su ogni questione, tranne che per le decisioni riguardanti le persone, nel qual caso la delibera può essere presa a scrutinio segreto.
3. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

#### Articolo 22: COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea dei Soci per il conseguimento dello scopo sociale.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) designare fra i suoi componenti uno o più consiglieri delegati, determinandone i poteri;
- b) provvedere al buon andamento dell'Associazione, esercitando tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione consentiti dallo Statuto e dalle leggi vigenti e non tassativamente riservati all'Assemblea dei Soci;
- c) predisporre annualmente il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- d) provvedere alla gestione del personale dipendente dell'Associazione;

e) avvalersi di lavoratori autonomi;

f) deliberare sull'ammissione dei nuovi soci, sull'espulsione e ratificare le eventuali dimissioni;

g) predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;

h) convocare l'Assemblea ordinaria, entro il trenta aprile di ogni anno e l'Assemblea straordinaria quanto lo reputi necessario o quando sia stabilito dal presente statuto;

i) nominare i soci Onorari;

j) decidere su tutte le questioni interessanti l'Associazione, qualora esse non siano a norma del presente statuto di competenza dell'Assemblea;

k) procedere all'inizio di ogni anno alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario.

2. Il Consiglio Direttivo nello svolgere i suoi compiti, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso e composte da soci e non soci.

#### Articolo 23: PERDITA DELLA QUALIFICA DI CONSIGLIERE

1. In aggiunta ai casi previsti dall'articolo 9, la qualifica di Consigliere si perde per dimissioni dalla carica.

#### IL PRESIDENTE

#### Articolo 24: ELEZIONE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea.

Articolo 25: COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
- b) mantiene i contatti con gli enti pubblici e cura ogni rapporto con i terzi;
- c) promuove le deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione;
- d) sovrintende all'andamento generale dell'Associazione e vigila sull'attività di tutti i dipendenti;
- e) conferisce, ad ogni riunione del Consiglio Direttivo, incarico ad un componente del Consiglio stesso di redigere processo verbale delle delibere prese sottoscrivendolo unitamente al consigliere che l'ha redatto;
- f) adempie a tutte le funzioni demandate dalla legge, dal presente statuto e da specifiche deleghe del Consiglio Direttivo.

Articolo 26: IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.

2. La firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici.

Articolo 27: L'AMMINISTRATORE

1. L'Amministratore è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione e della tenuta dei libri sociali e contabili.

2. L'Amministratore è responsabile del patrimonio dell'Associazione.

#### TITOLLO IV

#### FINANZE E PATRIMONIO

##### Articolo 28: RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e lo svolgimento della propria attività:

a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione e dalla quota di rinnovo annuale, nell'importo fissato dall'Assemblea dei Soci;

b) da contributi volontari degli associati;

c) da contributi dello Stato, di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere;

d) da contributi di organismi internazionali;

e) da contributi di privati;

f) da rimborsi derivanti da convenzioni;

g) da sovvenzioni, donazioni o lasciti testamentari;

h) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata nell'importo annualmente dall'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio preventivo e non ha carattere patrimoniale. Essa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decadenza, di espulsione, di decesso o, in ogni caso, di perdita della qualifica di aderente e deve essere versata entro 30 (trenta) giorni prima

dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del Bilancio  
Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

3. Tutti i beni ricevuti e le loro rendite servono esclusivamente al  
conseguimento delle finalità descritte in questo statuto.

#### Articolo 29: PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
  - a) beni mobili ed immobili di proprietà;
  - b) proventi descritti all'articolo 26;
  - c) eccedenza annuale di bilancio.

#### Articolo 30: ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale dell'Associazione decorre dal primo Gennaio al 31  
Dicembre di ciascun anno.

### T I T O L O V

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 31: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione può essere sciolta:
  - a) per deliberazione dell'Assemblea con il voto favorevole di almeno  
tre quarti dei soci iscritti;
  - b) per impossibilità di funzionamento o continuata inattività  
dell'Assemblea dei Soci.
2. La delibera di scioglimento prevede la nomina di un liquidatore ed il  
patrimonio residuo dovrà essere devoluto a favore di una o più  
organizzazioni di volontariato operanti nella Provincia di Monza e  
della Brianza, o in mancanza ad altre organizzazioni di volontariato

operanti in identico o analogo settore, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 11 agosto 1991 n. 266.

#### Articolo 32: DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, integrato da eventuali regolamenti interni, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
2. L'Associazione si obbliga a comunicare ogni eventuale modifica statutaria alla Regione Lombardia entro il quindicesimo giorno dall'adozione.
3. tutaria alla Regione Lombardia entro il quindicesimo giorno dall'adozione.
4. Il presente statuto si compone di trentadue articoli.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

